

Pieve di Soligo, 20.06.2017

Circolare n. 5

**OGGETTO: Conversione in legge del Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017.
Tutela del lavoro autonomo professionale: Legge 81/2017.**

Con la presente vi aggiorniamo sulle novità intervenute nell'ultimo periodo, riguardanti la conversione in legge del D.L. n.50, già illustrato nella nostra precedente circolare n. 4

La seconda parte della circolare è invece dedicata alla nuova legge che regola il lavoro autonomo professionale (cosiddetto "jobs act" degli autonomi).

A seguito della conversione in legge del D.L. 50 in oggetto, sono definitive le novità relative alle compensazioni iva divenute più stringenti, in particolare per quanto riguarda i visti di conformità da inserire nelle dichiarazioni, all'estensione del meccanismo dello split payment, ecc., che elenchiamo e commentiamo nel seguito.

**F24 IN COMPENSAZIONE DA PRESENTARE SOLO UTILIZZANDO
I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE (FISCONLINE O ENTRATEL, ANCHE TRAMITE INTERMEDIARIO)
PUBBLICATA LA RISOLUZIONE N. 68/2017 CON I CODICI TRIBUTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO
(ART. 3)**

I contribuenti **titolari di partita iva che intendono compensare in F24 uno o più dei seguenti crediti:**

- a. il credito iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno;
- b. i crediti riferiti alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- c. il credito Irap;
- d. i crediti di imposta che si indicano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

sono obbligati dal 24/04/2017 ad utilizzare, per l'invio dell'F24, solamente i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline oppure Entratel) oppure tramite un intermediario; non è più possibile quindi inviare gli F24, in compensazione, tramite home banking, indipendentemente dal totale della delega (a zero oppure con un importo a debito).

Solo se alcuni crediti vengono utilizzati in compensazione verticale (interna) è ancora possibile utilizzare canali alternativi (es. home banking). A tale proposito, è stata pubblicata la risoluzione n. 68 (che si allega) la quale presenta l'allegato 2 con tutti i codici tributo che, se utilizzati in compensazione, rendono necessario utilizzare i canali Fisconline/Entratel; la stessa risoluzione riporta poi, nell'allegato 3 colonna 2, i codici tributo che se utilizzati in compensazione con i codici tributo in colonna 4, non richiedono l'uso dei canali Fisconline/Entratel perché considerate "compensazioni verticali"; tuttavia, se al netto delle compensazioni verticali, risulta un saldo positivo, è necessario l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia.

Si ricorda comunque che, nel caso in cui il saldo del modello F24 sia pari a zero, restano in vigore le regole già vigenti, sia per i soggetti titolari di partita iva che per gli altri soggetti: la presentazione del modello F24 con saldo a zero deve essere eseguita solo attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel oppure tramite un intermediario).

La risoluzione n. 68 chiarisce inoltre che l'utilizzo in compensazione:

- a) dei crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730
- b) del cosiddetto "bonus Renzi"

non richiede l'obbligo di invio delle deleghe tramite Ficonline/Entratel, sempre che nella stessa delega non vengano utilizzati in compensazione altri crediti per i quali vige il nuovo obbligo.

Ricordiamo anche che i nuovi obblighi non riguardano l'utilizzo in compensazione dei crediti di natura non erariale (ad esempio Inps e Inail).

Per i soggetti NON titolari di partita Iva, solo nel caso in cui l'F24 abbia saldo zero è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia. I modelli F24, invece, con crediti utilizzati in compensazione ma con saldo finale maggiore di zero, si possono inviare anche mediante *home banking*, ma non mediante modello cartaceo (con presentazione allo sportello bancario o postale). L'unico caso in cui i soggetti privati possono utilizzare il modello cartaceo rimane quello nel quale non vi siano crediti in compensazione (neppure parziale), e per qualunque importo anche sopra i mille euro.

**RIDUZIONE DEL PERIODO ENTRO IL QUALE E' POSSIBILE EFFETTUARE
LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO (ART. 2)**

Viene confermato il periodo di tempo per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto, che fino ad ora aveva come termine l'invio della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; **la nuova normativa, in vigore dal 24/04/2017, consente la detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto solo fino al momento di invio del modello relativo «all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità dell'Iva; si ricorda che l'Iva diventa generalmente esigibile per l'Erario, al momento della consegna o spedizione dei beni oppure al momento del pagamento dei servizi). Ciò significa, ad esempio, che l'Iva sulle fatture di acquisto datate 2017 potrà essere detratta solo entro il 30/04/2018 (data ultima di invio della dichiarazione Iva per l'anno 2017).**

IMPORTANTE: con la conversione in legge del DL, viene chiarito che tale novità si riferisce SOLO alle fatture di acquisto emesse nel 2017; le fatture di acquisto emesse nel 2015 o nel 2016 (ma non ancora registrate), viaggiano con le vecchie regole di detraibilità, entro il secondo anno successivo al sorgere del diritto alla detrazione.

**ESTENSIONE DEL MECCANISMO DELLO SPIT PAYMENT (INVERSIONE CONTABILE)
A GRAN PARTE DEGLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI EMETTERE FATTURA CON IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT (ART. 1)**

A far data dalle fatture emesse dal 01/07/2017, viene ampliato il numero delle amministrazioni pubbliche nei cui confronti le fatture vanno emesse con il meccanismo dello split payment (si ricorda che in base a tale meccanismo, la fattura va emessa con Iva, ma il versamento dell'Iva all'Erario viene effettuato direttamente dall'Ente pubblico). In pratica gli Enti per i quali va emessa fattura con lo split payment sono:

- Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, vale a dire coloro che sono inseriti nell'elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre (sono i soggetti per i quali va emessa fattura elettronica);
- Le società controllate (articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del Codice civile) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- Le società controllate (articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile) dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- Le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1 del Codice civile dalle società di cui ai due punti precedenti;
- Tutte le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana. Un elenco alternativo del mercato azionario potrà comunque essere scelto con un apposito decreto del Mef.

E' stato chiarito che fra gli Enti di cui al primo punto dell'elenco, rientrano anche gli ordini professionali.

Anche i soggetti le cui fatture per prestazioni di servizi scontano la ritenuta alla fonte (es. professionisti, agenti di commercio, mediatori, ecc.) dovranno fatturare ad un Ente pubblico con lo split payment a partire dalle fatture emesse dal prossimo 01 luglio 2017. Tali soggetti dovranno quindi:

- **emettere la fattura con Iva;**
- **indicare nelle note della fattura la dicitura "scissione dei pagamenti" o, in caso di fattura elettronica, barrare la casella "S";**
- **ricevere il pagamento dall'Ente pubblico del solo imponibile, in quanto l'Iva relativa sarà versata all'Erario dall'Ente stesso;**

- **non fare confluire l'iva della fattura emessa, nella liquidazione del periodo in quanto la stessa non genera imposta da versare all'Erario.**

Solo i soggetti (professionisti o imprese) in regime forfettario o dei minimi, non dovranno seguire le indicazioni precedenti, in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva e quindi non sono soggette al meccanismo dello split payment.

Ricordiamo inoltre (circ. 15/2015) che quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell'entrata in vigore dello split payment, si applicano le regole ordinarie, quindi dovrà essere emessa nota di accredito con iva; quest'ultima potrà poi essere detratta dal fornitore.

Novità introdotta dalla conversione in Legge del DL: su richiesta dei cedenti o prestatori, i committenti soggetti allo split payment (ovvero gli Enti pubblici) devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità all'elenco dei soggetti per i quali va applicato il meccanismo dello split payment. I cedenti/prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti. Se quindi si hanno dubbi sull'applicazione o meno dello split payment al momento dell'emissione della fattura, si può chiedere all'Ente di rilasciare il documento predetto.

**VIENE RIDOTTO L'AMMONTARE DEI CREDITI FISCALI ANNUALI
PER COMPENSARE I QUALI E' NECESSARIO APPORRE IL VISTO DI CONFORMITA' (ART. 3)**

I contribuenti che intendono effettuare compensazioni orizzontali di crediti fiscali (Iva e diversi da Iva), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, per importi compensabili superiori a 5.000 euro annui (finora tale limite era di 15.000 euro annui). Si ricorda che il visto di conformità viene apposto nella dichiarazione annuale, perciò:

- a. per i crediti iva il nuovo limite (€ 5.000) oltre il quale apporre il visto, verrà applicato solo dalla prossima dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 (da presentare entro aprile 2018);
- b. per i crediti diversi dall'iva (crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'Irap) che possono essere compensati anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (la quale ha scadenza di presentazione il 30 settembre di ogni anno), andrà posto il visto nella dichiarazione da cui emergono, nel caso in cui si superi il limite di € 5.000 annui di crediti compensabili.

IMPORTANTE - con la conversione in legge del DL:

- **si estende l'obbligo del visto di conformità anche alle istanze trimestrali, per la richiesta di compensazione dei crediti Iva trimestrali (mod. IVA TR).**
- **si permette l'utilizzo in compensazione del credito (annuale o trimestrale) a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza (precedentemente il momento dal quale poter effettuare la compensazione era il sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione).**

Tali novità si applicano quindi alle dichiarazioni/istanze presentate dopo il 24/04/2017; per i modelli TR, l'obbligo scatterà dal prossimo modello relativo al secondo trimestre 2017, da presentare entro il 31 luglio.

Ricordiamo infine che continuano ad essere possibili le compensazioni orizzontali di crediti iva (annuali o trimestrali) per importi inferiori a € 5.000 annui, a partire dal primo giorno dopo la chiusura del periodo d'imposta (credito annuale) o dal primo giorno dopo la presentazione dell'istanza TR (credito trimestrale).

"JOBS ACT" DEI PROFESSIONISTI

E' stata pubblicata nella G.U. 135/2017, in vigore dal 14/06/2017, la L. 81/2017 in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato ("smart working").

Riportiamo un elenco delle principali novità introdotte, riferite solo alla parte della legge che tratta gli aspetti contrattuali o fiscali:

- si estendono le tutele previste dal D.Lgs. 231/2002 in caso di mancato pagamento della prestazione (con applicazione degli interessi moratori), anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, tra lavoratori autonomi ed Enti Pubblici e fra lavoratori autonomi;

-
- si considerano abusive, e quindi nulle, le seguenti clausole se apposte ad un contratto di lavoro autonomo:
 - il committente può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
 - il recesso senza preavviso da un contratto che preveda prestazioni continuative;
 - la fissazione di un termine di pagamento superiore ai 60 gg dal ricevimento della fattura/preavviso;
 - il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
 - a partire dal periodo di imposta 2017, le spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di una prestazione, e addebitate al committente in modo analitico, non sono soggette al limite di deduzione del 75% ed al limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo di imposta;
 - sono completamente deducibili, entro il limite di € 10.000 annui, le spese di iscrizione a master o corsi di formazione/aggiornamento o di iscrizione a convegni, comprensive anche delle relative spese di vitto e alloggio;
 - sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
 - sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
 - tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito, e sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista;
 - i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo;
 - al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
 - a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia;
 - b) di costituire consorzi stabili professionali;
 - c) di costituire associazioni temporanee professionali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA